

di agire contro costui, tornati a Roma, con l'*actio negotiorum gestorum contraria*.

Quali potevano essere le ragioni di dubbio circa la spettanza dell'azione, se non che il terzo non aveva a rigore alcun interesse al pagamento del riscatto ai Lusitani? Come altrimenti giustificare la risposta di Servio, se non pensando che egli abbia ritenuto equa la concessione di un'*actio utilis*, se non ricorrendo all'ipotesi dell'intervento privativo giustiniano? La critica interpolazionistica ha molte colpe sulla coscienza, ma non bisogna esagerare nello svalutarla.

4. LA CONCEZIONE CELSINA DEL « IUS ».

1. Pietro Cerami ha dato alle stampe un primo ampio contributo alla concezione del *ius* secondo Giuvenzio Celso (C. P., *La concezione celsina del « ius ». Presupposti culturali e implicazioni metodologiche*. 1: *L'interpretazione degli atti autoritativi*, estr. da AUPA. 38 [Palermo 1985] p. 250). La ricerca, limitata per ora alla sola interpretazione celsina degli atti-provvedimento (seguirà infatti un secondo volume dedicato agli atti negoziali), ha la sua ragion d'essere in una particolare esplicazione della famosa definizione del *ius* come « *ars boni et aequi* » (cfr. Ulp. D. 1.1.1 pr.) e si sviluppa in tre densi capitoli.

In che senso Celso parla di *ius*: nel senso di diritto o in quello di scienza? E in che senso il *ius* è per lui *ars boni et aequi*? Ecco il tema del primo capitolo (7 ss.) ed ecco in breve le risposte. Primo: il *ius* non è solo diritto e non è solo scienza del diritto, ma è il binomio « diritto-scienza », nel quale si risolve l'intera esperienza giuridica romana. Secondo: *ars* non va intesa come sapere teoretico, ma denota, secondo le vedute epistemologiche del secondo secolo d. C., la ricerca (*téchne*) e la prassi metodico-specialistica caratterizzata, nella specie, dal riferimento all'oggetto del *bonum et aequum*. Pertanto Celso concepì il *ius* come « costante ricerca e diuturna prassi (*ars*) volte ad individuare ed a realizzare nell'ambito dei rapporti intersoggettivi il bene dei singoli, *ratione bonae fidei*, ed il contemperamento degli opposti interessi (*aequitas*) » (cfr. 19).

Questa visione « dinamica » del diritto (non come forma, ma come ricerca volta alla qualificazione ed alla soluzione dei singoli casi) viene meglio chiarita e articolata nel secondo capitolo (28 ss.). La « perso-

* In *Labeo* 31 (1986) 75 s.

nalissima metodologia» di Celso comporta che la giuridicità non sia costituita « *ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt* » (cfr. Cels. 5 dig. D. 1.3.4), ma scaturisca da comportamenti o accadimenti tipici, socialmente « normali », misurati secondo i parametri della « naturalità » (cioè di ciò che concretamente si verifica nelle comuni relazioni economico-sociali) e della « razionalità » (cioè di ciò che concretamente congruisce con un determinato assetto economico-sociale, attuando l'equilibrio tra il bene dei singoli e la *utilitas communis*). Impostazioni, queste, che Celso non enunciò in astratto, ma che si ricavano dall'analisi esegetica minuziosa di testi attinenti ai temi piú svariati.

Segue, nel terzo capitolo (100 ss.), la verifica di quanto detto prima: verifica esplicita attraverso l'esame della concreta interpretazione dedicata da Celso a *leges publicae*, a *senatusconsulta*, a *edicta* giurisdizionali, a *constitutiones principum*, a *regulae iuris*. Particolarmente diffusa la parte dedicata alle leggi (ed ai senatoconsulti), la quale si apre con il controllo del pensiero celsino in ordine all'interpretazione delle *leges publicae* (cfr. D. 1.3.17, 18, 19, 24) e continua con la dimostrazione che il giurista fu contrario ai principi dell'interpretazione retorica e concepì le leggi come semplici « modelli » per la soluzione dei casi esaminati.

2. Il giudizio sul libro del Cerami non può che essere positivo. Lo sforzo compiuto dall'autore è stato davvero ingente e si è tradotto in pagine degne di molta attenzione. Sopra tutto da apprezzare è il lungo terzo capitolo, in cui si incontrano esegesi testuali accuratissime, che già di per sé fanno libro.

Per quanto mi riguarda, prescindendo in questa sede dalla mia personale valutazione (o svalutazione) della definizione celsina (cfr. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano* [1980] 15 s.) e accolgo per amor di discussione la « *communis opinio* », condivisa dal Cerami, che vede nelle parole di Celso una solenne e importantissima affermazione di principio. Resto tuttavia dell'idea che Celso, come rivela l'uso del termine *ars* (meglio ancora se inteso come « ricerca », giusta i suggerimenti del Cerami), non abbia voluto dirci in che cosa consista il diritto, ma abbia voluto dirci in che cosa consista l'attività volta alla sua interpretazione ed alla sua attuazione. Il diritto, per chi lo pratica (a culminare nei giuriconsulti), è la ricerca del *bonum et aequum*, cioè della giustizia.

Se il senso attribuibile alla definizione celsina è quello da me (e da molti altri) individuato, non sembrano autorizzate le conclusioni di fondo del Cerami, secondo cui per Celso la giustizia prevaleva sullo stretto diritto, per esempio sui testi di legge, e la ricerca del diritto

equivaleva alla ricerca del *bonum et aequum*. Solo subordinatamente allo sforzo di individuare il diritto vigente doveva essere invece compiuto il tentativo di accoglierne l'interpretazione che piú si accostasse al *bonum et aequum*. Il che ravvicina Celso agli altri giuristi romani e conferisce alla sua definizione un significato che non è piú fatto per stupire.

D'altra parte, se si leggono con pacatezza le fonti esaminate dall'autore nel terzo capitolo, non sempre si rimane pienamente soddisfatti delle sue esegesi. È il caso, tanto per fare un esempio, di D. 9.2.27.14 (cfr. 125 ss.), in cui Ulpiano (18 *ad ed.*), illustrando le applicazioni del « *rumpere* » previsto dal capitolo III della *lex Aquilia de damno*, afferma: *Et ideo Celsus quaerit, si lolium aut avenam in segetem alienam inieceris, quo eam tu inquinares*, con quel che segue. Secondo il Cerami l'*et ideo* sarebbe opera di Ulpiano e Celso non si sarebbe riferito, nella sua *quaestio*, al *rumpere* aquiliano. Ma, a parte il fatto che la dimostrazione non convince, non si vede a che altro appigliare, sia pure implicitamente, la *ratio dubitandi* di Celso.

5. I « LIBRI DEFINITIONUM » DI PAPINIANO.

Mario Talamanca (*Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR.* 80 [1977] 195 ss.) ha dedicato le circa 150 pagine di un suo scritto ad una valutazione (parziale) del recente volume di *ANRW.* (2.15 [1976]) sulla giurisprudenza romana del principato. Se l'amico (« *sed magis . . .* ») me lo consente, si ha un po' la sensazione, leggendo il suo articolo, di assistere al passaggio del « ciclone Carolina », o di un altro di quei cicloni che devastano periodicamente, di là dell'Atlantico, l'Oklahoma, l'Alabama o il Tennessee: alcune contrade vengono stranamente risparmiate, ma nelle altre, in compenso, gli alberi divelti, i tetti scoperti e i fiumi in piena non si contano. Basta, se la vedano le vittime a fare l'inventario dei danni subiti. Io fortunatamente, anche perché non ho contribuito al volume, ne son fuori, salvo che per una brevissima citazione: una citazione graffiante alla quale ritengo di potere e dover replicare.

Che avevo scritto nella prosa, necessariamente stringatissima, di un mio manuale? Avevo supposto (*Storia del diritto romano*⁵ [1975] 468 s., 483) che i *libri duo definitionum* di Emilio Papiniano appartengano alla categoria delle cretomazie elementari e siano stati, piú precisamen-

* In *Labeo* 24 (1978) 235 s.